

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 306)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 agosto 1972
(V. Stampato n. 483)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MEDICI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1972*

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi *A, B, C e D*, dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV Conferenza generale il 29 settembre 1970

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi *A, B, C e D*, dello Statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII, paragrafo *C 2*), dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.